IL MONITORE ECCLESIASTICO

Anno XLVII - Serie IV - Vol. IV - Fasc. VII - Luglio 1922

SOMMARIO: **ATTI DELLA SANTA SEDE: Atti del S. P.** - Motu proprio (p. 193) e statuto (196) dell'Opera della Propagazione della Fede. - **S. C. del S. Officio.** Condanna di libro, 200. - **S. C. Concistoriale** Circa le facoltà dei Rappresentanti Pontifici, 200. - **S. C. dei Religiosi.** Circa la sostituzione degli scapolari di terziari, 202. - **S. C. dei Riti.** Dei Vangeli in fine di Messa, 204. — **LETTURA DEL CODICE.** Le pene ecclesiastiche in particolare, 205. — **CONSULTAZIONI.** Circa l'assicurazione degli ecclesiastici, 211. — **QUESITI MINORI**, 216. — **BREVI RISPOSTE**, 217. — **CRONACA ECCLESIASTICA**, 218. - III Centenario di Prop. Fide. - Omelia del S. P., 218. — **RECENSIONI**, 223.

ATTI DELLA SANTA SEDE

Atti del Sommo Pontefice.

Si trasferisce a Roma il centro della Pia Opera per la propagazione della fede e se ne promulgano i nuovi statuti [*A. A. S.*, 321].

Motu-proprio. - PIUS PP. XI. Romanorum Pontificum in hoc maxime versari curas planum est oportere, ut sempiternam animarum salutem, Iesu Christi regno per orbem terrarum dilatando, quaerant, quandoquidem divinus Ecclesiae conditor apostolis suis sic mandavit: *Euntes docete omnes gentes* (1); *Praedicate Evangelium omni creaturae* (2). Id Petrus, id successores eius nunquam praetermiserunt: eamque ipsam ob causam, quo tempore experientium virorum industria et labor, maria pervestigando, ignotas regiones invenerat, atque ad novos populos aditum hominibus apostolicis patefecerat, decessor Noster illustris, Gregorius XV sapienter existimans, ut eius Acta loquuntur « praecipuum « pastoralis officii caput esse propagationem Fidei Christianae » sacram Congregationem Propagandae Fidei instituit, quo quidem immensum plane opus apostolatus apud infideles melius promoveretur. Huius enim Congregationis est cum missionarios in omnes partes dimittere eosque pro locorum rationibus disponere, tum personis institutisque et consilio et re praesto esse, omnia denique praestare, quaecumque, ad subveniendum Missionum necessitatibus, studium apostolatus ac multiplex Christi caritas suaserit. Quod vero proprie attinet ad rerum externarum subsidia, quae ad Missionum catholicarum bonum quamquam potissima non sunt, magnum tamen momentum habent, ea olim decessores Nostri largiter ipsi praebuerunt. Accedebat, ut principes christiani, opinione quoque adducti scilicet non exiguarum omnis generis utilita-

(1) MATTH., XXVIII, 19.
(2) MARC., XVI, 15.

tum, quas suis regnis nationibusque obventuras sperabant, magnis easdem Missiones liberalitatibus adiuvarent. Nunc autem alia prorsus condicione ac fortuna haec Apostolica Sedes utitur, ut constat; neque ei iam ad Ecclesiae sanctae fines proferendos multum licet rerum publicarum largitate confidere.

Ceteroqui numquam fortasse alias tantus exstitit in populo christiano animorum motus ad provehendas Missiones, quantus nuper excitatus est, ex quo decessor Noster desideratissimus, Benedictus XV, Litteras Encyclicas *Maximum illud* ad orbem catholicum ea de causa dedit. Nimirum optimo diligentissimoque Pontifici tam acerba laborum ac dolorum perpesso, dum diuturnum bellum mansit, ac deinde pace Europae suadenda propemodum defatigato, Dei benignitate hoc est oblatum solacii, ut in Africa, in Asia, in America certis argumentis prospiceret Evangelicae praedicationis successus multo feliciores, quam antea, mox futuros.

Nos vero quos eadem tenet atque alit exspectatio, Nostrum intelligimus esse rei nulla deesse ope, ob eamque causam curare perdiligenter, ut et quae ille sapientissime praescripsit, religiose serventur, et quibus Missionarii nostri subsidiis indigent ad melius elaborandum, ea illis abunde suppetant. Subsidia quidem, quae externis in bonis consistunt, solent religiosorum familiae, pro suis quaeque Missionibus, ex populo christiano conquirere: populus autem, vel fidei amore caritatisque studio motus vel alio etiam honestissimo sensu, dat non invitus, atque in nonnullis nationibus affluenter. Verum neque haec stipes corrogandi ratio accommodata est singularum Missionum necessitatibus, neque per eam licet aequabiliter atque ordine universas administrare Missiones maiore cum earum emolumento ac stabilitate.

Quaecumque igitur inventa sunt genera particularibus Missionibus opitulandi, Nos, aeque ac decessores Nostri, comprobantes, habemus in animo catholicarum Missionum universitati, certa ratione et via, ex catholici orbis collatione, consulere, ita quidem ut et corrogatae apud omnes nationes ab omnibus, quotquot sunt, Ecclesiae filiis vel minutae stipes in unum acervum, universe Missionibus tuendis destinatum, colligantur, et haec pecunia omnis, potestati quidem arbitrioque commissa Nostro dumtaxat et Sacrae Congregationis Christiano nomini propagando, per delectos a Nobismetipsis viros, in omnes distribuatur Missiones, pro uniuscuiusque necessitate.

Iam vero cogitantibus Nobis quo pacto id propositum efficiamus, feliciter occurrit praeclarum illud Lugdunense Opus *a Propagatione Fidei* nuncupatum, quod abhinc ipsis centum annis homines aliquot pietatis caritatisque laude spectatissimi condiderunt. Nemo est qui singularia promerita instituti huius ignoret; quod quidem inter Galliae catholicae recentiora ornamenta et decora numerari debet; hoc enim

societatis vinculo colligati, mirabile est quam multi ex omni ora ac parte terrarum Missiones catholicas adhuc suo et stipis auxilio et piae precationis suffragio iuvare consueverint. Quapropter magnis pontificalis indulgentiae muneribus ac privilegiis Opus, de quo loquimur, cumularunt decessores Nostri, praecipueque Gregorius XVI apostolicis litteris *Probe nostis* die XV augusti MDCCCXL, et Leo XIII epistola encyclica *Sancta Dei civitas* die III decembris MDCCCLXXX, omnibus Episcopis universoque fidelium gregi honorificentissimis verbis commendarunt. Nobis autem hoc loco dilaudare libet utriusque Consilii, Lugdunensis et Parisiensis, a quibus gubernatur, prudentiam maxime et aequitatem in adiuvandis non iis tantum Missionibus, quas nobilissima Gallorum gens, pro tradito a maioribus Fidei sanctae custodiendae ac promovendae studio, usquequaque constitutas habeat, verum etiam quas ceterae gentes, Iesu Christi spiritu in certamen honestissimum instinctae, condiderunt.

Ob eam igitur, quam memoravimus causam, potius quam aliquid novi inveniamus, faciendum videtur, ut ipsum Opus *Propagationis Fidei*, sede eius in hanc almam Urbem, totius Ecclesiae caput, translata, aptius a Nobis reddatur ad mutata tempora, Nostraque ornatum auctoritate, Pontificale fiat instrumentum stipibus fidelium ad usum Missionum universarum colligendis. Idque Nos effecturi sumus eo libentius quia qui tum Lugduni tum Lutetiae Parisiorum huic Operi praesunt, datis ad Nos pientissimis litteris professi sunt se, ut filios Ecclesiae observantissimos, magna amplexuros voluntate, quidquid posthac de re sibi suisque civibus carissima haec Sedes Apostolica decreverit. In quo quidem lectissimi viri se et catholica professione et Gallico nomine dignos praebuerunt, cum aperte ostenderint tanti apud se esse dare operam regno Iesu Christi in terris amplificando, ut ceteras res, vel quas recte meritoque diligunt, posthabere non dubitent. Nos vero huiusmodi animi habitum eumque non modo eorum proprium sed communem catholicorum hominum ex Gallia, sic probamus ut *in faciem Ecclesiarum* vehementer commendemus.

Itaque de Apostolicae potestatis plenitudine, Motu-proprio et certa scientia, haec statuimus et sancimus:

I. Pium Opus *a Propagatione Fidei*, in novam formam redactum, iam nunc Romae esto apud Sacram Congregationem de Propaganda Fide, ut ipsius Apostolicae Sedis sit instrumentum ad fidelium stipes undique cogendas easque erogandas in usum omnium Missionum catholicarum.

II. Operi universo Consilium praesidebit, a Nobis per eandem Sacram Congregationem electum ex Clero earum nationum, quae sollemne habeant certam pecuniae vim in Opus conferre.

III. Natio Gallica, utpote quae ipsum Opus, de quo agitur, pepe-

rerit, atque in traducendis ad fidem barbaris utilissime semper laboraverit, Generalis Consilii praecipuo quodam iure particeps esto.

IV. Pium Opus itemque Generale Operis Consilium quemadmodum dirigi oporteat, gemina lege, his adiuncta Litteris, statutum est.

V. Consilia uniuscuiusque Nationis centralia, quae dicuntur, ad has Nostras leges, de sententia Generalis Consilii, sua ipsorum statuta exigant. Quod sicubi huiusmodi Consilia desiderentur, ea quam primum Episcopi instituenda curabunt. Ubi autem res iam simili instituto adsit, quamquam alio nomine, eorumdem erit efficere ut, omni sublato discrimine, ad hoc Opus redigatur; vehementer enim in hoc genere ad fructum interest, ubique, quantum locorum varietas patitur, teneri aequabilitatem.

Nos equidem, patrocinio freti Mariae Virginis Immaculatae, atque Apostolorum Principum Petri et Pauli, illius quoque magni Fidei Catholicae propagatoris, Francisci Xaverii, huius sodalitatis patroni caelestis, ex divina benignitate iam fore confidimus, ut quod decessori Nostro optatissimum fuit (1) hoc ipsum Opus *a Propagatione Fidei,* itemque alia duo *a Sancta Infantia* et *a Sancto Petro Apostolo* ad Cleri indigenae institutionem, quae Opera haec Apostolica Sedes agnoscit sua, laetabile iam capiant incrementum. Pro certo autem habemus Episcopos ceterosque sacrorum Antistites in hac causa omnem operam studiumque, apud suam quemque Ecclesiam, Nobis navaturos, adhibita in primis *Consociatione Cleri Missionaria,* quae dicitur: quam Consociationem, mirifice sane opportunam, Nobisque non minus ac decessori Nostro probatam, si quidem apud se desit, condere maturabunt.

Quaecumque vero his Litteris statuta a Nobis sunt, ea omnia firma et rata esse iubemus, contrariis quibusvis non obstantibus.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, die III mensis maii, in festo inventionis S. Crucis, MCMXXII, Pontificatus Nostri anno primo.

PIUS PP. XI.

PII OPERIS A PROPAGATIONE FIDEI STATUTA GENERALIA

I. Pium Opus a Fidei Propagatione, quod inter alia in commodum Missionum instituta primum locum obtinet, unum ac vere catholicum est: consociatio scilicet omnium ex omni gente fidelium non solum ad orbis terrae evangelizationem coniunctis ad Deum precibus adiuvandam, sed etiam ad labores missionariorum stipe collata sustinendos, atque ad pecuniam a fidelibus oblatam Missionibus distribuendam.

II. Idem Pium Opus Lugduni in Gallia anno Domini 1822 constitutum est: deinceps saepius a Romanis Pontificibus privilegiis ac donis spiritualibus

(1) BENEDICTUS XV, in litt. encycl. *Maximum illud.*

cumulatum, denique a Summo Pontifice Pio divina Providentia Pp. XI Motu-proprio die 3 maii 1922 edito ad dignitatem instrumenti Apostolicae Sedis evectum.

III. Quare Pium Opus proxime nititur auctoritate Sanctae Sedis unde suam vim roburque mutuatur; domicilium autem praecipuum Romae habet in aedibus Sacrae Congregationis de Propaganda Fide, a qua, licet seiunctum, tamen pendet.

IV. Sodales Operis adscribuntur christifideles ubique terrarum degentes, qui duodecim saltem sint annorum atque in singulas hebdomadas vel vicesimam libellae partem (vulgo unum solidum), vel libellae quartam in singulos menses, vel libellas duas et sexaginta centesimas partes quotannis conferant: iidem praeterea quotidie semel *Pater* et *Ave* recitare debent, addita invocatione: *Sancte Francisce Xaveri, ora pro nobis.* Ii vero qui semel ducentas libellas solvunt, sodales in perpetuum adscribuntur.

V. Pii Operis sodales in decurias vel centurias vel chiliarchias vel aliter pro locorum rerumque adiunctis distribuuntur.

VI. Pium Opus non tantum pecuniam a sodalibus oblatam, sed etiam ab aliis quibuslibet sponte allatam: stipendia quoque pro Missis celebrandis: atque etiam bona immobilia, resque pretiosas cuiusvis generis in commodum Missionum libentissime recipiet.

VII. Pii Operis administratio suprema est penes Consilium Superius Generale Romae consistens apud Sacram Congregationem de Propaganda Fide. Eidem praeest Secretarius pro tempore Sacrae Congregationis de Propaganda Fide qui ad id munus a Summo Pontifice expresse nominatur. Consilium vero iuxta statutas leges agit ac regitur.

VIII. In singulis nationibus, in quibus Pium Opus viget, constituentur Nationalia Consilia quae Consilio Superiori Generali consistenti in Urbe subiecta erunt. Eorum Praesides a Sacra Congregatione de Propaganda Fide, consideratis Episcoporum votis, eligentur.

IX. Consilium Superius Generale curabit:

1) ut apud omnes nationes, Episcopis adiuvantibus, Pium Opus rite instituatur, atque incrementum capiat, praesertim Consiliis Nationalibus institutis;

2) ut una eademque ratio servetur in subsidiis inter Missiones distribuendis;

3) ut congruenter naturae Pii Operis nova incepta pro regionibus diversa in unum componantur;

4) ut examini subiiciantur atque rata habeantur statuta, item rationum libri qui a Consiliis singularum nationum sibi oblati erunt:

5) ut pecunia a fidelibus oblata Missionibus aequabiliter distribuatur iuxta regulas a Sacra Congregatione de Propaganda Fide ad id statutas.

X. Pecunia collecta quotannis mense martio a Consilio Superiore Generali Missionibus distribuitur. Eidem Consilio Superiori Generali licet ad arbitrium Praesidis alias largitiones extra id tempus erogare.

XI. Omnes Missiones, nulla excepta, hac pecunia iuvantur, quae quidem, necessitatum ratione habita, omnibus aequabiliter distribuitur. De acceptis atque distributis stipibus quotannis in commentario Pii Operis referatur.

XII. Missionum necessitates Consilio Superiori Generali patefiunt cum ex certa notitia Sacrae Congregationis de Propaganda Fide, tum ex responsionibus ad peculiare quaestionarium a Missionariis datis.

XIII. Consilia vero in singulis constituta nationibus curam habent:

1) ut Pium Opus in omnibus regionis dioecesibus rite condatur conditumque promoveatur;

2) ut Pii Operis natura atque proposita opportune evulgentur, praesertim libris vel foliis editis, singulorum populorum indoli congruentibus, inter quae Annales de Propagatione Fidei vernacula lingua confecti praecipui habendi sunt;

3) ut pecunia collecta in singulis dioecesibus recte administretur atque ad Consilium Superius Generale tuto mittatur.

XIV. In singulis autem dioecesibus Pii Operis Moderatores ab Episcopis eliguntur ob eam causam ut apud omnes paroecias, parochis instantibus, eiusdem Pii Operis incrementum curent, pecuniam a fidelibus oblatam colligant, eamque ad Consilium Nationale mittant.

XV. Pio Operi in singulis nationibus promovendo valde confert Consociatio Cleri Missionaria, quae eo spectat ut animos sacerdotum ad Pium Opus atque ad cetera huiusmodi opera promovenda excitet.

XVI. Congruenter fini ad quem Pium Opus est institutum, tum Consilium Superius Generale, tum Consilia Nationalia, tum etiam Moderatores dioecesani sedulo curabunt ut in adscriptorum animis per conciones supplicationesque sollemnes fides viva, pietas sincera, zelus animarum vigeant, unde Pio Operi divina munera ad uberes eius fructus concilientur.

STATUTA PRO CONSILIO SUPERIORE GENERALI PII OPERIS A PROPAGATIONE FIDEI.

I. Consilium Superius Generale Pii Operis a Propagatione Fidei Romae sedem habet apud Sacram Congregationem de Propaganda Fide cui proxime subiicitur.

II. Idem constat Praeside, Vicepraeside, Secretario Generali aliisque membris tum ecclesiasticis tum laicis. Ii sunt:

1) Praesides Consiliorum quae in singulis nationibus constituta sunt;

2) nonnulli viri ecclesiastici Romae commorantes qui nationum ad Pium Opus plurimum conferentium singuli personam gerent;

3) aliquot alii vel sacerdotes vel laici qui ob peculiarem rerum peritiam Pio Operi valde profuturi videantur.

III. Praeses Consilii Superioris Generalis est Secretarius pro tempore Sacrae Congregationis de Propaganda Fide, qui tamen ad hoc munus Praesidis Pontificia auctoritate nominatur.

IV. Gallorum genti, apud quos Pium Opus ortum habuit quorumque praeclara merita in operibus missionalibus promovendis eminent, honos tribuitur duas sedes tenendi in Consilio Superiore Generali.

V. Ob easdem causas unus ex Gallicis Consilii membris fungetur munere Vicepraesidis Consilii Superioris Generalis.

VI. Sacra Congregatio de Propaganda Fide, Praeside excepto, Consilii membra, non neglectis Episcoporum optatis, ad quinquennium instituit.

VII. Si quem ex Consiliariis inter Purpuratos Patres cooptari aut episcopali dignitate honestari contingat, is hoc ipso a Consiliarii munere cessat.

VIII. Consilii Superioris Generalis duo praecipue sunt: Pium Opus administrare atque pecuniam a fidelibus oblatam Missionibus rite distribuere.

IX. Ad prius quod attinet, Consilio Superiori Generali cum Consiliis singularum nationum concordissima ratio intercedit:

1) ut apud omnes nationes, Episcopis opem conferentibus, Pium Opus instituatur atque incrementum capiat;

2) ut una administrandi ratio servetur in Missionibus subsidiis adiuvandis;

3) ut congruenter naturae Pii Operis nova incepta pro regionibus diversa in unum componantur;

4) Praeterea Consilii Superioris Generalis est examini subiicere atque rata habere Consiliorum singularum nationum statuta: itidem rationum libros una cum pecunia quotannis sibi oblatos approbare.

X. Ad sudsidia Missionibus rite distribuenda Consilio Superiori Generali curae est:

1) pecuniam in unum collectam in fundis tutis ac frugiferis collocare;

2) eandem pecuniam resve alias forte oblatas Missionibus aequabiliter distribuere secundum regulas a Sacra Congregatione de Propaganda Fide ad id statutas, in eum finem dumtaxat ut Christi regnum ubique gentium dilatetur.

XI. Praeses Pium Opus regit de pleno consensu Emi Cardinalis Praefecti Sacrae Congregationis de Propaganda Fide; praeest sessionibus Consilii Superioris Generalis eiusque deliberationes et decisiones gubernat.

XII. Vicepraeses, Praeside absente, eiusdem partes implet; praeterea Praesidi in communicationem laboris suas vires confert quasi proximus ac studiosissimus administer.

XIII. Consilium Superius Generale quod maiori parti placuerit, decernit. Decreta vero quae de rebus maioribus fieri contingat, subiiciuntur Sacrae Congregationi de Propaganda Fide ut eidem probentur.

XIV. Secretarius Generalis nominatur a Sacra Congregatione de Propaganda Fide, proponente Consilio Superiore Generali. Ei maxime incumbit Pii Operis procuratio; idem in coetibus Consilii Superioris Generalis suffragium consultivum habet; munere fungitur ad nutum Sacrae Congregationis de Propaganda Fide; honorarium accipit.

XV. Secretarius officialibus inferioribus proxime praeest; praeparat negotia in coetibus Consilii Superioris Generalis agenda; Consilii Superioris Generalis mandata exsequitur; litteras mittit accipitque, aliaque huiusmodi munera explet.

XVI. Secretario autem subsunt Vicesecretarius, Arcarius aliique officiales stipendio conducti, quos Consilium Superius Generale, prout res postulet, nominat.

XVII. Vicesecretarius Secretario in omnibus adsistit, eiusque absentis vices gerit, itemque sessionibus Consilii Superioris Generalis, ubi opus sit, interest. Is a Consilio Superiore Generali nominatur, proponente Secretario.

XVIII. Thesauri Custos arcam Pii Operis diligentissime custodit; prae-

terea quotannis accepti et expensi rationem, a duobus Censoribus ad id a Consilio Superiore Generali deputatis excussam atque probatam, Consilio subiicit.

XIX. Arcarius pecuniam ab adscriptis datam vel ab aliis oblatam recipit; sub nutu autem thesauri Custodis diligenter administrat.

XX. Consilium Superius Generale semel in mense fere convenit; extra ordinem vero, prout res postulet. Penes Praesidem ius est et officium idem convocandi.

XXI. Conveniunt omnia Consilii membra Romae commorantia; eaque suffragii deliberativi ius habent.

XXII. Pecunia a christifidelibus oblata, quotannis mense martio distribuitur a Consilio Superiore Generali.

XXIII. Omnes vero Consiliarii extra Romam degentes, mature advocantur ad coetum a Consilio Superiore Generali mense martio habendum.

XXIV. Tribus vel quatuor ex Consilii membris committitur ut, antequam Consilium Superius Generale ad pecuniam distribuendam conveniat, distribuendi rationem praeparent eamque Consilio proponant.

Suprema Sacra Congregazione del S. Officio.

Si condanna un'altra opera del R. P. Nivard Schlögl O. Cist [*A. A. S.* XIV, 349].

Decreto. - *Feria IV, die 17 maii 1922* — In generali consessu Supremae S. Congregationis S. Officii E.mi ac R.mi D.ni Cardinales in rebus fidei et morum Inquisitores Generales proscripserunt, damnarunt atque in Indicem librorum prohibitorum inserendum mandarunt opus cui titulus: *Die heiligen Schriften des Alten Bundes*, von Dr. Nivard Schlögl, O. Cist., erster Band (1).

Et insequenti feria V, die 18 eiusdem mensis et anni, Sanctissimus D. N. Pius divina Providentia Papa XI, in solita audientia R. P. D. Assessori S. Officii impertita, relatam sibi E.morum Patrum resolutionem approbavit, confirmavit et publicandam mandavit.

Datum Romae, ex aedibus S. Officii, die 19 maii 1922.

Aloisius Castellano, *Supremae S. C. S. Officii Notarius.*

Sacra Congregazione Concistoriale.

Addizioni alle facoltà dei Rappresentanti Pontifici [Cfr. *M. E.*, XXXII, p. 137] (2).

a) Vacante in territorio iurisdictionis Nuntii, Internuntii vel Delegati aliqua dioecesi, fas sit Nuntio, Internuntio vel Delegato, rogante

(1) *Le sacre Scritture del Vecchio Testamento*, vol. I.

(2) Ne desumiamo il testo dalla *Rivista Ecclesiástica Española* di Valladolid, volume XXIV, II, n. 1.

Vicario Capitulari vel Administratore dioecesis, eadem omnia concedere quae sunt in potestate ordinaria Episcopi.

b) Quoties urgeat necessitas, evidens sit utilitas, et periculum sit in mora, facultas conceditur permittendi alienationes bonorum ecclesiasticorum vel piarum causarum, usque ad valorem 60 millium francorum pro regionibus Europae, et 100 millium extra Europam.

c) Permittendi ingressum in Seminarium illegitimis, dummodo non agatur de adulterinis aut sacrilegis, si de coetero conditiones ad ingressum in pium locum necessariae habeantur, et firma obligatione recurrendi ad S. Sedem pro eorum sacra ordinatione.

d) In locis ubi ob defectum vel nimiam distantiam parochorum succurrendum sit fidelium necessitatibus ope Sacrarum Missionum illuc identidem mittendarum, tribuendi Praesidi seu Superiori Missionis ut ipse qua parochus, ceteri Missionarii qua eius vicarii cooperatores, ea omnia possint pro fidelibus ad illam Missionem pertinentibus vel ad eam accedentibus, quae ceteri parochi et vicarii cooperatores in suis paroeciis possunt.

Item concedendi eidem Praesidi seu Superiori Missionis, in loco Missionis ut supra, facultates quibus Vicarii Generales pollent, et quas canones *Codicis* 1043-1057 statuunt, et Ordinariis pro matrimoniis tribuunt. Itemque concedendi potestatem confirmandi iuxta n. 33 *Indicis*.

Officii autem erit Superioris Missionis, docere Ordinarium loci de potestate sibi facta a Nuntio, Internuntio vel Delegato Apostolico, ab eoque obtinere, quatenus fieri possit, Missionis finium designationem; expleta vero Missione eidem Ordinario adnotationem praebere de sacramentis in loco Missionis administratis, psout parochi pro sua parochia tenentur.

Denique hanc ipsam potestatem poterit Nuntius, Internuntius vel Delegatus Apostolicus, in casibus particularibus, subdelegare Episcopis qui in loco suae iurisdictionis sunt ».

Praeterea n. 27 Indicis ita redigatur:

27. Communicandi ecclesiasticis viris facultatem erigendi sacras Stationes Viae Crucis cum applicatione indulgentiarum et pia sodalitia Rosarii, B. M. V. de Monte Carmelo et Septem Dolorum, sub lege tamen et conditione ut haec facultas (cetera ut in textu) (1).

Ex aedibus Sacrae Congr. Consistorialis, 16 iunii 1920.

(1) Nel n. 27 si dava ai Rappresentanti Pontifici la *facoltà* di erigere le stazioni, etc.: ma essendosi osservato che ogni Nunzio, Internunzio, etc., è insignito del carattere vescovile, e ha già quindi pel can. 349 § 1 n. 1, le dette facoltà, si è opportunamente corretto, nel senso di aggiungere loro soltanto di poter *comunicare* tale facoltà.

Sacra Congregazione dei Religiosi.

Circa la sostituzione di medaglie agli scapolari o abitini dei terzi Ordini [*A. A. S.* XIV, 353].

Decreto. Cum pluries petitum fuerit ut, attentis praesertim quarumdam regionum exigentiis, in commoditatem christifidelium Tertio Ordini saeculari Sancti Francisci et aliis nomen dare cupientium, facultas fieret commutandi parvum habitum seu scapulare eorumdem Tertiorum Ordinum in numisma ex aere confectum, piam aliquam imaginem proferens, cum omnibus iuribus, indulgentiis et privilegiis parvo habitui adnexis, haec Sacra Congregatio Negotiis Religiosorum Sodalium praeposita, re maturo examini subiecta, opportunum duxit Sanctissimo Domino Nostro Pio Div. Prov. PP. XI supplicare, ut auctoritate Apostolica dignaretur decernere quid agendum esset in casu.

Porro Sanctitas Sua, in Audientia concessa die 20 martii 1922 R.mo P. D. Secretario huius Sacrae Congregationis, omnibus perpensis, quoad expetitae facultatis concessionem annuendum haud esse censuit.

Considerans tamen quae Leo XIII fel. rec., in Cap. III § 6, Regulae Tertii Ordini saecularis Sancti Francisci sancivit, scilicet: « Si « qua huius capita legis quemquam servare causa gravis et iusta « prohibeat, eum ex parte lege solvi, eademve capita commutari pru- « denter liceat. Cuius rei Praefecti Ordinarii Franciscalium et Primi « Ordinis et Tertii, item Visitatoribus... facultas potestasque sit », voluit ut Superiores Tertii Ordinis saecularis Sancti Francisci, quoad Tertiarios suos, ea potestate utantur singulis casibus, iusta gravique accedente causa, ad supramemoratam commutationem elargiendam.

Revocavit insuper, prout praesentis declarationis tenore revocat, quamlibet facultatem commutandi habitum cuiuscumque Tertii Ordinis saecularis in numisma, sive per Rescriptum sive per ipsam personam Summorum Pontificum in scriptis aut vivae vocis oraculo impertitam.

Contrariis non obstantibus quibuslibet.

Datum Romae, ex Secretaria Sacrae Congregationis Negotiis Religiosorum Sodalium praepositae, die 25 martii 1922.

TH. Card. VALFRÉ DI BONZO, *Praefectus.*

L. ✠ S.

Maurus M. Serafini, Ab. O. S. B., *Secretarius.*

ANNOTAZIONI

Col presente decreto, 1°) negasi in generale la grazia domandata, di sostituire una medaglia allo scapolare dei Terzi Ordini secolari, pur conservando gli spirituali favori concessi a chi lo porta; 2°) si concede, a modo di com-

mutazione, caso per caso, la detta sostituzione; rimesso ai Superiori del Terzo Ordine secolare di S. Francesco, relativamente ai loro Terziari, il giudizio circa la causa giusta e grave della domanda; 3°) si revocano gl'indulti precedentemente concessi in materia.

Le ragioni sono ovvie: fu già molto che il S. P. Pio X cedesse alla domanda di sostituire la medaglie agli scapolari delle Confraternite e Pie Unioni, e a quelli di semplice devozione; lo fece per favorire chi trovasse vera difficoltà ad usare lo scapolare, raccomandando che ciò non si facesse *passim* e per deboli ragioni, ma specialmente avuto riguardo ad alcune regioni, dove il caldo e la polvere gualciscono facilmente la stoffa.

Anche il S. P. Benedetto XV, più e più volte, si mostrò contrario a quanto rendesse frequente tale sostituzione.

Fu peraltro assolutamente escluso che simile favore potesse estendersi ai Terzi Ordini, rappresentando lo scapolare, già tanto ridotto, il vero abito religioso (*S. C. S. Offic., Sect. de Indulg.*, 16 dec. 1910).

Un temperamento tuttavia era da trovarsi; se è vero che chi *ex negligentia* non porta l'abitino e il cingolo perde, nel tempo di tale omissione, i privilegi e le Indulgenze del Terziario, resta sempre però Terziario. E se è vero che non perderebbe nulla chi per giusta e grave causa facesse una tale omissione, o fosse dispensato legittimamente dal Superiore, come dicesi nell'*Enchiridion* del Terzo Ordine del P. Mileta, Conventuale, Consultore della S. C. dei Riti e della S. Penitenzieria per le SS. Indulgenze, ora Vescovo di Sebenico (Roma, 1913), a più forte ragione poteva la Suprema Autorità ammettere una sostituzione.

Ora, concesso veramente l'indulto per via di dichiarazione dei Superiori *ex gravi et iusta causa*, dovranno bene questi esaminare i singoli casi, tenendo conto, come dice il citato *Enchiridion*, che « forma actualis habitus talis est, « ut difficile sit *vere* gravem causam ad illum deponendum habere; quapropter « consultum est ne deponatur, quin antea licentia Directoris exquiratur: hac « enim ratione, consuletur, ne sine gravi causa scapulare et cingulum depo- « nantur ».

Insorgono nondimeno altre difficoltà, non risolute col decreto. Dice il testo: «... voluit [Sanctitas sua] ut Superiores Tertii Ordinis saecularis « S. Francisci, quoad Tertiarios suos, ea potestate utantur... ». Vale dunque il decreto per il solo Terzo Ordine Francescano? La domanda veniva fatta pel Terzo Ordine francescano *e per gli altri;* la grazia in generale viene negata; il *considerando* riguarda la Regola di Leone XIII per i Terziari secolari francescani; le parole *Tertii Ordinis saecularis S. Francisci* sono limitative; dunque il decreto non vale per tutti.

Non vale per tutti, in genere; ma potrà valere per gli altri Terzi Ordini, che nella loro regola hanno un inciso del medesimo tenore di quello della regola di S. Francesco? Riteniamo che sì; il S. P. dice di tenere in considerazione quello che dice la regola francescana, e dietro ciò *vuole* che i Superiori dei Terziari francescani se ne servano nei singoli casi, per giusta e grave causa; dunque se un'altra regola parla in simil guisa, la volontà del Papa già è determinata: e può dirsi, nel caso, che *ubi eadem est ratio eadem debet esse iuris dispositio.*

Rimane un altro dubbio quanto al *cingolo:* la medaglia potrà sostituirlo? Perchè no? Il cingolo è un compimento dell'abito, dunque seguirà la sorte di esso. Anzi il cordone senz'abito sarebbe forse più incomodo: essi si sostengono a vicenda. E poi, a togliere ogni scrupolo, anche per la dispensa o commutazione del cingolo varranno le facoltà del Superiore.

La revoca degl'indulti precedenti è perfettamente saggia; prospettata com'è la mente del decreto, conveniva sopprimere qualunque altra forma di interpretazione e facilitazione.

Sacra Congregazione dei Riti.

Quali siano gli Evangeli « stricte propria » da leggersi in fine di Messa. [*A. A. S.* XIV, 356] (1).

Decreto. — Expostulatum est e Sacra Rituum Congregatione: « Quaenam sint in Missali Romano, editionis typicae, Evangelia stricte « propria, in fine Missae legenda, iuxta novas eiusdem Missalis Rubricas « Generales (tit. IX, n. 3) » (2).

Et Sacra eadem Congregatio, audito specialis Commissionis suffragio, omnibus accurate perpensis, ita respondendum censuit:

I. Evangelia stricte propria habent sequentes Missae de Mysteriis, Festis seu Personis quae insigni dignitate pollent; nempe:

a) Domini, excepta Missa Dedicationis Ecclesiae, cum Evangelio: *Ingressus Iesus;*

b) B. Mariae Virginis, excepta Missa Assumptionis ipsius B. M. V. cum Evangelio: *Intravit Iesus in quoddam castellum.*

c) Sanctorum Archangelorum et Angelorum Custodum.

d) Sancti Ioannis Baptistae et sancti Ioseph, Sponsi B. M. V.

e) Sanctorum XII Apostolorum.

II. Item Evangelia stricte propria exhibent Missae SS. Innocentium Mm. - S. Mariae Magdalenae Poenitentis. - S. Marthae Virg. - Commemoratio Omnium SS. Summorum Pontificum atque omnes Missae

(1) Sono le Norme che abbiamo preannunziato a pag. 25 n. 7. Anche le *Ephem. liturg.* del febbraio 1922, pag. 82 ss. avevano compilato una lista consimile al presente decreto, che però ne esclude quello nella festa di s. Gioacchino (ove si parla della B. M. V., non già del santo patriarca). È notevole che come le *Eph.* così il presente decreto ritiene *stricte proprium* l'evangelo nella festa di *s. Raffaele* (24 ott.) ove si parla solo dell'*angelus Domini* che provocava il salutare movimento dell'acqua nella piscina probatica.

(2) *Additiones et variationes in Rubricis Missalis*, IX, De Evangelio in fine Missae: « 3. Denique, si nullum Dominicae, Feriae, Vigiliae, aut alicuius ex Octavis supra, « num. I. recensitis, Evangelium in fine Missae fuerit legendum, dicitur ultimum Evan« gelium Missae sive Officii, primo loco inter cetera quae Evangelium *stricte pro« prium* (et non appropriatum, vel ex aliquo Communi assignatum, vel per Octavam « e Festo repetitum) habeant, commemorati ».

votivae quae in ipso Missali primo loco exstant; non vero Missae votivae *ad diversa* quae incipiunt a Missa *pro eligendo Summo Pontifice*, etc.

Atque ita rescripsit, declaravit ac decrevit. Die 29 aprilis 1922.

✠ A. Card. Vico, Ep. Portuen. et S. Rufinae,
S. R. C. Praefectus.

L. ✠ S.

Alexander Verde, *Secretarius.*

IL CODICE DI DIRITTO CANONICO

RIASSUNTO E DILUCIDAZIONI

(Continuaz. vedi pag. 149)

Le Censure in particolare. — Sono le tre notissime: scomunica, interdetto e sospensione. Le caratteristiche distintive vengon sunteggiate così nello stesso Codice: La scomunica colpisce soltanto gli individui; le altre due anche le comunità; la sospensione soltanto i chierici, le altre due anche i laici. La scomunica è sempre censura, la sospensione e l'interdetto si presumono esser censura, ma possono essere anche inflitte come pene vendicative. Quest'ultima differenza è più intima, e, a quanto crediamo, ha essa stessa a sua volta una più intima ragione nel fatto che per la scomunica *quis ejicitur foras*, ossia viene escluso dalla comunione dei fedeli (c. 2268 § 1), il che non avviene per le altre due specie di censure.

Onde poi semplificare la enumerazione degli effetti delle dette censure, ossia dei beni di cui esse privano, il legislatore, con una trasparente imitazione dei codici laici (1), molti ne ha ridotti a due nuove categorie: interdizione dagli uffici e interdizione dagli atti, definendo che per *uffici* si intendono qui i divini uffici cioè le funzioni della podestà di ordine; e per *atti* si intendono gli atti legittimi ecclesiastici, cioè la partecipazione ad amministrazioni di beni ecclesiastici, o della giustizia nel foro ecclesiastico, il fare da padrino, l'esercizio del diritto di voto o di patronato. Dopo di che in tre distinti articoli descrive con grande chiarezza i caratteri e gli effetti di ciascuna censura, i quali ultimi – è bene notarlo subito - sono inseparabili nella scomunica, mentre possono stare gli uni senza gli altri tanto nella sospensione che nell'interdetto.

Art. 1° – *Della scomunica.* — Intrinsecamente considerandola, come esclusione o separazione dal corpo esterno della Chiesa, ribadito questo concetto dalla conseguente inseparabilità dei suoi effetti, e con questo escluse le antiche suddistinzioni in maggiore o minore, non restano altre caratteristiche o differenze che le estrinseche, dovute o alla maggiore o minore solennità della irrogazione (semplice o anatematica), all'essere nello stadio di *ante vel post senten-*

(1) Cfr. *Cod. pen. it.*, art. 20.

tiam, e specialmente alla facoltà concessa ai fedeli di avere ancora relazioni civili coi così puniti. Pertanto si stabilisce che niuno scomunicato è *vitando* se non sia stato scomunicato nominativamente dalla Santa Sede, con atto pubblicamente promulgato e nel quale deve dirsi che lo scomunicato è da evitarsi eccettuato il sacrilego percussore del Papa che *ipso facto* divien *vitando*. Gli altri tutti debbono dirsi *tolerati*.

In tale riguardo raccogliamo dal Codice:

A qualsiasi scomunicato resta proibito: *a*) assistere agli uffici divini (non però alla predicazione); *b*) ricevere ordini e sacramenti; *c*) *conficere* sacramenti e sacramentali; *d*) porre gli atti, esercitare gli uffici, godere dei privilegi ecclesiastici, porre atti di giurisdizione sì di foro interno che esterno; *e*) eleggere, presentare, nominare, conseguir uffici, benefici, dignità, pensioni nella Chiesa; *f*) partecipare alle indulgenze, suffragi, preci pubbliche della Chiesa. I fedeli possono in genere diportarsi verso uno scomunicato, contro del quale non sia pronunziata sentenza di scomunica, come se non fosse tale. Quindi se egli assiste agli uffici divini non è necessario che lo espellano; in qualsiasi giusta causa, specie nell'assenza di altri ministri, possono richiederlo per sacramenti e sacramentali e per atti di giurisdizione; possono pregare privatamente per lui, e anche applicare la Messa, meno che pel *vitando*, pel quale è solo lecito applicarla perchè si converta. — *Dopo la sentenza*, ogni scomunicato, *a*) dovrà respingersi se pretenda di assistere attivamente alle funzioni ecclesiastiche; *b*) non potrà ricevere i sacramentali, e vien privato della sepoltura ecclesiastica se prima di morire non ha dato segni di conversione; *c*) in solo pericolo di morte i fedeli posson da lui chiedere e ottenere l'assoluzione sacramentale, e, se manchino altri ministri, gli altri sacramenti e sacramentali; *d*) in giudizio potrà agire da sè solo per impugnar la sentenza di scomunica; mediante il procuratore solo nelle altre cause in cui tema pericolo d'anima; in qualsiasi altra è respinto con la eccezione della scomunica; se presta testimonianza è soggetta a legittima suspicione; *e*) non son validi il suo padrinato, i suoi atti di giurisdizione, il suo esercizio di giuspatronato, la sua impetrazione e conseguimento di benefici e offici patronati e neppure di grazie pontificie se nell'indulto non sia espressamente detto che la scomunica non nuoce; *f*) infine non fa suoi i frutti di uffici e benefici *a die incursae censurae*, ancorchè la sentenza sia venuta dopo.

Infine il *vitando*: se assiste pur passivamente a funzioni ecclesiastiche deve esser espulso, e se non si può, deve sospendersi la funzione, eccetto in caso di grave inconvenienti; incorre la privazione non solo dei frutti, ma ancora dei benefici, uffici, dignità, ecc.; non possono aver relazioni con lui anche *in profanis* che il coniuge, i figli, i domestici e sudditi e quanti sono scusati da altra grave causa.

Art. 2° - *Dell'interdetto*. — Resta in esso la comunione con la Chiesa; vi si vieta ai fedeli (anche laici) l'uso attivo o passivo di determinate cose sacre (non il solo esercizio della potestà: note entrambe distintive dalla sospensione); il nome, se non il concetto, e tolto come è noto dall'antico diritto penale romano. Trattandosi di determinati beni, la divisione obbiettiva dell'interdetto appena si concepisce: il legislatore stesso non fa che circoscriverla negativamente, indicando quali beni non vadano compresi in determinate figure. La

divisione segue quindi piuttosto l'elemento *formale* cioè il tramite per cui avviene la interdizione: che è personale, se colpisce immediatamente le persone; locale, se viene circoscritta a quelle persone comprese in un determinato territorio, onde segue che l'interdetto personale *inhaeret ossibus* mentre il locale non urge fuori del luogo, ma in esso obbliga quanti vi si trovano o vi vengano. Entro queste due forme, la maggiore o minore estensione non di effetto, ma di persone colpite, dà luogo ad altre due figure cioè al generale e al particolare. La legge però non si ferma ad astrazioni, ma considera giustamente le cose in concreto. Quindi: Si ha interdetto locale generale se si colpisce il territorio di una intera nazione, provincia ecclesiastica, diocesi, città, parrocchia (1); particolare se *uno* o *più* determinati luoghi sacri. Si ha interdetto personale generale se si colpisce o tutto il clero *e* popolo, o tutto il clero o tutto il popolo, o tutta una comunità; particolare se solo alcune persone espressamente designate.

Soltanto la Santa Sede può emanare interdetti che si estendano a tutta una diocesi e a più vasti ambiti: il Vescovo può soltanto infliggere gli interdetti particolari tanto locali (cioè contro determinati luoghi di una città o di una parrocchia) che personali, e quelli generali locali e personali che non sorpassino l'ambito di una parrocchia: *in paroeciam vel in paroeciae populum*. Fin qui della estensione.

La intensità, come abbiamo detto, è nel Codice indicata solo per via negativa. Cioè: Per l'interdetto locale: non si vieta amministrare sacramenti o sacramentali ai moribondi; il Viatico però dovrà portarsi in forma privata; nella chiesa cattedrale, nelle parrocchiali o in quella che sia unica in tutto il paese, si può celebrare una sola Messa (al giorno), si può conservare il SS.mo, battezzare (non cresimare), confessare, comunicare, assistere ai matrimoni (ma senza la benedizione nuziale *intra Missam*), fare le esequie, benedire l'acqua e gli olii, predicare, ma tutto senza alcuna solennità nè pompa (escluso lo stesso suono di campane). Gli effetti dell'interdetto (eccetto per quanto riguarda le ordinazioni e la benedizione nuziale) sono poi del tutto sospesi nelle solennità di Natale, Pasqua, Pentecoste e Corpus Domini, nella quale, quindi, potrebbe anche farsi la solenne processione. Anche se l'interdetto locale sia generale, è permesso a quei chierici che non vi abbiano data causa (2), fare le altre funzioni privatamente, a porte chiuse, a voce bassa. Se l'interdetto invece è particolare, cessano le ragioni di bene comune che hanno indotto le mitigazioni accennate: quindi l'altare e la cappella restano semplicemente fuori di uso; nel cimitero interdetto potranno seppellirsi i cadaveri, ma senza alcun rito; se è interdetta la chiesa capitolare, ma non il Capitolo, questo potrà solo privatamente compiervi i propri doveri; se è interdetta

(1) Si osservino le opportune regole di interpretazione del can. 2273: Interdetta una città restano interdetti anche i luoghi esenti, e la stessa chiesa cattedrale; interdetta la chiesa sono interdette le cappelle annesse all'edificio, non però il cimitero; interdetta una cappella non è interdetta la chiesa; nè interdetto il cimitero resta interdetta la chiesa cui è annesso, ma bensì le cappelle in esso esistenti.

(2) Altrimenti si applicherebbero loro le regole dell'interdetto personali; quanto agli innocenti, si confronti in genere il can. 2276 che permette loro ricevere senza assoluzione dell'interdetto, i sacramenti.

la chiesa parrocchiale, e l'interdicente non vi abbia semplicemente sostituita un'altra chiesa, sarà solo lecito quello che è indispensabile all'esercizio della cura di anime, essendo evidente che l'interdetto non esenta le persone non colpite dall' adempimento dei loro doveri.

L' interdetto personale *in Collegium tantum* priva questo dell' esercizio di qualunque diritto spirituale che competa ad esso *qua Collegium*: p. es. di elezione, conferimento di benefici, sede vacante ecc.; in *personas tantum* importa il divieto di celebrare gli uffici divini, o assistervi; di ricevere, *conficere* o amministrare i sacramenti o sacramentali (anche gli ordini); di eleggere, presentare, ecc., conseguir uffici, benefici, ecc.; e di ricevere la sepoltura ecclesiastica, sempre però con le stesse mitigazioni sancite per gli scomunicati, *ante et post sententiam*.

Una speciale figura è l'interdetto *ab ingressu in ecclesiam* che importa il divieto di celebrare o assistere a uffici e funzioni divini nella chiesa (non dunque in oratorî privati e semipubblici) e la proibizione della sepoltura ecclesiastica con le consuete norme.

Art. 3. - *Della sospensione.* — Riguarda solo i chierici e ha per oggetto non già l' uso di cose sacre, ma l'esercizio della potestà loro propria: *ab officio* vel *a beneficio* vel *ab utroque*. Ove non si specifichi, s'intende *ab utroque*; e ove non si facciano restrizioni, s' intende di tutti gli uffici, o relativamente, beneficî, posseduti nella diocesi del sospendente (1). Gli effetti sono separabili e quindi le specie sono indefinite. Il Codice classifica le principali, riducendo di molto la necessità di indicare gli effetti esclusi. Si hanno così: *A*) Sospensioni *ab officio* tantum: *totale*, che vieta ogni atto della potestà tanto di ordine che di giurisdizione, come pure di mera amministrazione competente *vi officii*, eccettuata quindi l'amministrazione dei beni del proprio beneficio. *Parziale* si intende: *ab iurisdictione*, che vieta ogni atto di giurisdizione *in utroque foro* (che resta invalido *post sententiam* o se il Superiore lo dichiari esplicitamente; altrimenti solo illecito, e lecito qualora i fedeli per giusta causa lo abbiano richiesto); *a divinis*, e vieta solo gli atti di potestà di ordine anche se esercitata per privilegio (p. es. negli Abati che conferiscono gli ordini minori), a differenza della sospensione *ab ordinibus*, che vieta solo quelli della potestà d' ordine ricevuta per ordinazione; *a sacris ordinibus*, solo quella dei maggiori; *a certo ordine exercendo*, solo dall' ordine espresso ma con l'annesso divieto di conferirlo e di ricevere il superiore; *a certo ordine conferendo*; *a certo ministerio* (p. es. dalla predicazione, confessione), o *a certo officio*, p. es. da ogni ufficio curato; *ab ordine pontificali*, vieta ogni atto della potestà vescovile; *a pontificalibus* solo dalle funzioni in cui si richiede l' uso della mitra e pastorale.

La sospensione *a beneficio* non riguarda che i frutti (eccetto il diritto di abitazione); ma l' amministrazione dei beni beneficiali non è tolta se non venga detto espressamente; l'obbligo di restituire i frutti anche prima della sentenza decorre *a momento suspensionis*.

(1) Quindi il Vescovo non può sospendere dagli uffici e beneficî che uno abbia in altra diocesi: mentre la sospensione *latae sententiae*, sancita dal diritto comune, non conosce limiti di territorio (c. 2282).

La sospensione *sic et simpliciter* oltre a cumulare gli effetti delle due precedenti, include anche alcuni effetti della scomunica *quoad toleratos*, ossia vieta l'elezione e presentazione, il conseguimento di dignità, uffici, ecc., la promozione negli ordini: *post sententiam*, in queste cose, il sospeso è equiparato al *vitando*. Circa la sospensione *in collegium* si osservano le stesse norme che per l'interdetto, cioè ne consegue la sospensione dall'esercizio dei diritti spirituali propri del collegio.

TIT. IX. – Delle pene vendicative. — Il Codice ordina assai bene questa materia piuttosto trascurata in passato. Le sue norme sono così precise e chiare che noi dobbiamo limitarci a compendiarle rapidamente. Il preambolo accenna alla loro caratteristica. Queste pene si riferiscono cioè alla espiazione del delitto senza riguardo alla contumacia del reo. Ammettono quindi vero appello e ricorso in sospensivo. Nelle ordinarie (eccettuate cioè la degradazione, la deposizione e la privazione dall'officio o beneficio), si accetta il novissimo istituto della condanna condizionale, nel senso che può sospendersi la loro esecuzione con la condizione che il penitente non ricada durante i tre anni successivi, altrimenti dovrà scontare la pena di entrambi i delitti. Si estinguono mediante espiazione o dispensa del Superiore e anche *in casibus urgentioribus* possono sospendersi, come si è detto per le censure, da qualsiasi confessore se questi giudichi che il reo non possa compirle senza scandalo e infamia, imponendogli però il ricorso *infra mensem* alla Penitenzieria o al Vescovo autorizzato ad assolverlo; se il ricorso sia *moraliter impossibilis* – il che il Codice non presume facilmente, limitando *in aliquo casu extraordinario* – il confessore stesso potrà dispensare, *iniunctis iniungendis*. Segue un capitolo destinato alle pene vendicative in uso nella Chiesa *per tutti i fedeli*, chierici e laici. Ne indica dodici, cioè oltre l'interdetto *in perpetuum, vel in tempus definitum*, e l'interdetto *ab ingressu ecclesiae* pure per un tempo definito *ad libitum Superioris* (non cioè *donec reus a contumacia recedat*), la traslazione o soppressione *penale* (può infatti essere semplicemente amministrativa) della sede episcopale o parrocchiale, la infamia di diritto, la privazione della sepoltura ecclesiastica (che non sembra bene indicata qui, essendo soggetta alla condizione, *nisi dederit aliqua resipiscentiae signa*), la privazione dei sacramentali (ceneri, candele, palme, ecc.), la privazione o sospensione di pensione ecclesiastica o altro simile diritto o privilegio, l'interdizione dagli atti, la inabilità a grazie e uffici non clericali, la privazione o sospensione temporanea dei medesimi, la privazione di diritto di precedenza o di voce attiva e passiva, o altre onorificenze, insegne, ecc., le multe pecuniarie. In specie si stabilisce che la soppressione o traslazione anche penale di sede episcopale non può irrogarla che il Papa; di sede parrocchiale anche il Vescovo ma *de consilio Capituli*; che la *infamia iuris* (non dissimilmente da quella *facti*) non colpisce i consanguinei o affini del delinquente (sebbene possa dare ansa, fra essi, alla rimozione amministrativa di un parroco), ma importa in chi la contrae una radicale inabilità all'esercizio di diritti pubblici e non può cessare che con la riabilitazione concessa dalla Santa Sede. Quanto alla pena di inabilità, in materie in cui basti la capacità di diritto comune, non può infliggerla che la Santa Sede, e non toglie i diritti già acquisiti. Riguardo alle

multe di diritto comune, ove non sia stabilito altrimenti, debbono applicarsi ai luoghi pii, esclusa la mensa episcopale e capitolare.

Un secondo capitolo si occupa delle pene vendicative *specialmente contro ecclesiastici* e ne enumera del pari dodici: limitazione dell'esercizio di date facoltà ministeriali ad una sola chiesa; la sospensione in perpetuo o per tempo determinato; il trasferimento penale da uno ad altro officio o beneficio; la privazione di qualche diritto connesso all'ufficio o beneficio; la inabilità a dignità ed uffici o beneficî riservate ai chierici; la loro privazione; la proibizione di dimorare in determinato luogo o territorio; e viceversa l'obbligo di dimora fissata dal giudice; la privazione temporanea dell'abito; la deposizione, la privazione perpetua dell'abito e la degradazione. Se il beneficio è inamovibile, la privazione non può infliggersi che nei casi in cui è permessa dal diritto; e se si tratta del titolo di ordinazione, è necessario, salvo il caso di deposizione o degradazione, che il privando sia provvisto di altri mezzi di sostentazione. La privazione anche temporanea dell'abito (da decretarsi solo come *ultima ratio* per evitare uno scandalo) importa seco la decadenza dai privilegi clericali e la proibizione di qualsiasi ministero ecclesiastico. La prescrizione di domicilio non può farsi senza il consenso del Vescovo o Superiore del luogo ove il domicilio si trovi: anche per essa è necessario che la pena sia indispensabile alla riparazione dello scandalo e alla emenda del punito. Pure la deposizione può infliggersi soltanto nei casi espressi; non sospende i privilegi ecclesiastici, non importando la privazione di abito, ma reca seco la sospensione, privazione e inabilità ad offici, beneficî, pensioni, ecc., non escluso il titolo di ordinazione, nel qual caso deve solo attendersi che il punito abbia o venga provvisto di tanto da non dover mendicare. La privazione perpetua d'abito e la degradazione vogliono la precedente deposizione; la seconda importa una vera riduzione allo stato laicale, *salva lege castitatis*. L'adibire o no per essa le solennità prescritte dal Pontificale Romano non induce differenza negli effetti giuridici.

TIT. X. – Dei rimedi penali e penitenziali. — Si enumerano sotto questo titolo la monizione, la correzione, il precetto e la vigilanza come *rimedi penali*, e la prescrizione di preghiere, pellegrinaggi, opere di misericordia, digiuni, limosine, esercizi spirituali, come *rimedi penitenziali o satisfattorii*. La monizione si dà a chi versa in occasione prossima di delitto, o che, secondo una previa inchiesta, si è reso grandemente sospetto di averlo commesso.

La correzione s'infligge a chi con la sua maniera di agire dà scandalo o turba gravemente l'ordine pubblico: in entrambi i casi (di monizione o correzione) è opportuna l'aggiunta di qualche penitenza. Se esse non bastano, si intima il precetto, indicando quel che uno debba fare o omettere e sotto quali pene.

La vigilanza, in genere, si adopera coi recidivi, sia a scopo preventivo, sia a inasprimento di pena. Quanto ai moniti e alle correzioni, è prescritto che se ne faccia idoneo verbale; se debbano esser pubblici, si richiede l'intervento di notaio e di due testimoni, o la forma epistolare, assicurandone il ricevimento: però la correzione pubblica potrà infliggersi solo al reo confesso o convinto, e avrà forma giudiziale se si farà *pro tribunali*, oppure dall'Ordinario prima d'istituire un processo criminale, come si è veduto a suo tempo.

Quanto alle penitenze, si danno o in luogo di pena o per l'assoluzione o dispensa da pene già contratte; non si può imporre penitenza pubblica per un delitto occulto, ostando l'evidente pericolo di scandalo, e devono proporzionarsi non solo al delitto, ma anche al grado di pentimento del delinquente.

(*Continua*).

CONSULTAZIONI

VIII. Circa l'Assicurazione obbligatoria degli ecclesiastici contro l'invalidità e la vecchiaia.

Com'è noto nel decorso anno fu emanata la seguente circolare della Cassa nazionale per le Assicurazioni Sociali:

« Per effetto del disposto degli art. 1 e 2 del Decreto-Legge 21 aprile 1919. n. 603, tutti gl'impiegati che percepiscono stipendio inferiore alle L. 350 mensili (escluso il caro-viveri) debbono essere assicurati per la invalidità e la vecchiaia.

« I *Ministri del Culto*, di regola dipendono da un datore di lavoro (almeno per una parte delle loro funzioni spirituali), dal quale sono retribuiti.

« I sacerdoti hanno dipendenza dagli Enti ecclesiastici ai quali appartengono e dai quali ricevono stipendio (Mensa Vescovile, Capitoli, parrocchie, fabbricerie, fondo per il Culto, Vicariati).

« Poichè sussiste il datore di lavoro, vi è obbligo di assicurazione.

« È bene quindi che V. E. tenga presenti gli obblighi di legge per provvedere all'assicurazione degli obbligati. All'uopo diamo alcune istruzioni.

« In generale i Sacerdoti oltre lo stipendio fisso che viene loro corrisposto dagli Enti ecclesiastici, percepiscono compensi variabili per determinate funzioni religiose loro affidate singolarmente da persone, da famiglie: questa parte della loro attività non deve essere compresa nel limite sopraccennato perchè per essa rivestono il carattere di professionisti indipendenti.

« Semplice è il caso dei Sacerdoti impiegati negli Uffici ecclesiastici, (Congregazioni, Tribunali ecclesiastici, Uffici di Curia, Curie Vescovili, Seminari, ecc.) od Istituti ospitalieri, presso Opere pie e privati. Essi assumono il vero carattere d'impiegati di cui seguono le norme per l'assicurazione, a meno che non siano già assicurati per precedenti disposizioni legislative.

« Come i Sacerdoti, anche i religiosi occupati in lavori sono soggetti all'assicurazione, pur non essendo il lavoro direttamente ad essi retribuito ma alla Congregazione religiosa alla quale appartengono. Del pari sono obbligate le comunità religiose che si dedicano ad una qualunque industria, commercio a scopo di lucro anche se il lavoro eseguito da ciascuno è compensato col solo vitto ed alloggio.

« Egualmente si dovono ritenere obbligati i religiosi che prestano individualmente l'opera presso terzi ma la cui retribuzione non va a loro bene-

ficio, ma viene invece corrisposta alla loro Congregazione, quali ad esempio le suore infermiere nelle famiglie private.

« Premesso ciò, le facciamo noto che i contributi da versare debbono essere del seguente valore:

Retribuz. mensile	Contributi
sino a L. 50	2 marche mens. da L. 1
da L. 51 » » 100	» » » » 2
» » 101 » » 150	» » » » 3
» » 151 » » 200	» » » » 4
» » 201 » » 250	» » » » 5
oltre le L. 250	» » » » 6

« Le tessere di assicurazione (ordinarie) si acquistano al prezzo di centesimi 5 ognuna presso tutti i Municipi e le marche presso gli uffici postali e quelli del Registro.

« Le ricordiamo che l'obbligo del versamento dei contributi decorre dai 1° luglio.

« Sarebbe bene che V. E. facesse consapevole di tali disposizioni di legge tutti gl' interessati della sua giurisdizione, anche per evitare quelle eventuali penalità alle quali si andrebbe incontro per infrazione agli obblighi di legge.

« Ricordiamo infine che tutte le parrocchie che sono proprietarie od usufruttuarie di terreni, debbono assicurare le famiglie dei contadini che lavorano i loro fondi.

« Quest'Istituto, nel mentre confida nel Suo interessamento perchè la legge venga applicata da tutti gli Enti religiosi obbligati, compie il dovere di comunicarle che si mette a sua completa disposizione per tutte quelle delucidazioni che potessero occorrerle ».

***

Ci si domanda da più parti che cosa debba dirsi di tale Circolare, e specialmente se non sia erronea l'interpretazione esageratamente estensiva che essa dà al Decreto-legge 21 aprile 1919, n. 603.

Errata è certamente la circolare in più di un punto.

I. Anzitutto dove asserisce che i « Ministri del Culto, di regola, dipendono da un datore di lavoro (almeno per una parte delle loro funzioni spirituali) dal quale sono retribuiti ».

È invece da osservare che i *Ministri del Culto*, come tali, in generale non possono rientrare in tale categoria. Anzitutto pel fatto che quando la legge ha voluto comprenderli, li ha sempre specificatamente designati; mentre il Decreto-legge in parola non li accenna affatto.

Invero il Sacerdote considerato come Ministro del Culto, ossia in quanto compie una funzione esclusivamente spirituale, non è alle dipendenze di alcuno, ma esercita liberamente il suo ministero. È questa una manifestazione essenzialmente libera nell'esercizio del sacerdozio, che sfugge all'applicazione della legge, segnatamente di tal legge che caratterizza essenzialmente i suoi intenti dal fatto della *dipendenza*. Sicchè sarebbe invece nel caso dovuto dirsi

che il Sacerdote, in quanto e per quanto è Ministro del Culto, esercita un ministero prettamente spirituale (celebrazione del servizio divino, amministrazione dei sacramenti) e non assume in questo caso alcuno dei caratteri che sono additati qui come essenziali nella nuova disposizione legislativa.

Ancor più falso è il dire che i sacerdoti hanno dipendenza dagli Enti ecclesiastici ai quali appartengono e dai quali ricevono lo stipendio (Mensa Vescovile, Capitoli, Parrocchie, fabbricerie, fondo per Culto, Vicariati), (ci son tutti – direbbe il giurista di Manzionana memoria – come nella valle di Giosafat, non ne sfugge nessuno!). Questa figura tutt'al più potrebbero rivestirla gl'impiegati del Fondo Culto, i campanari, sagrestani, organisti, ecc. Ma il dire che i beneficiati, cioè i Vescovi, Canonici, Parroci, siano *stipendiati* dalla Mensa vescovile, dalla prebenda capitolare, dal beneficio parrochiale, e che ne dipendano come da un datore di lavoro, è semplicemente assurdo e ridicolo (Coviello, *Dir. eccl.* I. pag. 299). Dove è un beneficiato, vi è un *beneficium propter officium,* un diritto unico e inscindibile, non già un semplice rapporto fra prestazione e datore di lavoro.

Tali ovvie considerazioni furono subito proposte e, bisogna dirlo, con lodevole premura accettate dagli stessi autori della Circolare, come apprendiamo dal seguente *comunicato* diramato alla stampa in data 19 luglio 1921: il quale comunicato, sebbene non brilli esso pure per la dovuta esattezza del pensiero e della formula giuridica, sarà bene aver presente:

« Al Comitato esecutivo della Cassa Nazionale per le Assicurazioni Sociali, fu sottoposto il seguente quesito: *se, e in quali casi, e a quali condizioni, il decreto-legge sull'assicurazione obbligatoria contro la invalidità e la vecchiaia sia applicabile ai sacerdoti.*

« Il Comitato Esecutivo, nella sua adunanza del 18 gennaio 1918, ha considerato che per la soluzione del quesito è fondamentale distinguere se l'opera del sacerdote che viene presa in considerazione, consista nel *ministero spirituale,* ovvero sia ad esso estranea.

« Nella prima ipotesi deve suddistinguere se si tratti di un ufficio che faccia parte della costituzione organica della Chiesa, ovvero di un incarico affidato al sacerdote da un privato (sia questo una persona fisica o un Ente morale) od anche dall'autorità civile ; poichè mentre nel secondo caso non può escludersi l'applicabilità dell'obbligo dell'assicurazione, si ritiene il primo caso del tutto fuori dell'orbita della legge medesima. Ed invero gli uffici compresi nella costituzione organica della Chiesa sono governati da un diritto speciale, il diritto canonico tradizionale con le modificazioni apportatevi dalle leggi civili, il quale regola pure il trattamento economico degli investiti sia per il tempo in cui disimpegnano l'ufficio, sia per il tempo in cui si trovino privi dell'ufficio stesso per invalidità, e vecchiaia od altre cause. *D'altra parte riguardo a simil uffici non è possibile individuare un vero e proprio datore di lavoro che, avendo l'ecclesiastico alle proprie dipendenze, debba sopportare il nuovo onere dell'assicurazione e quello della retribuzione.* Trattasi di uffici esercitati per mandato della legittima autorità ecclesiastica nell'interesse dei fedeli; ed i mezzi economici necessari – le temporalità – provengono da patrimoni (i singoli benefici, gli economati generali dei benefici vacanti, il fondo per il culto) già esclusivamente destinati agli uffici medesimi.

« Nella seconda ipotesi, quella cioè, in cui l'opera prestata dal sacerdote sia estranea al ministero spirituale, non può essere dubbia l'applicazione dell'obbligo dell'assicurazione.

« Per le esposte considerazioni, dopo sentito anche il Ministro della Giustizia e degli Affari di Culto, il Comitato esecutivo ha concluso che i sacerdoti *in quanto esercitino l'ufficio di parroci o altro ufficio facente parte della costituzione organica della Chiesa* non sono soggetti all'obbligo dell'assicurazione; che essi vi sono invece soggetti se esercitano il loro ufficio spirituale per incarico e alla dipendenza di associazioni, laiche o religiose, di istituti di istruzione o di educazione (congregazioni, confraternite, educandati, collegi, convitti e simili) o di privati; come anche se siano comunque occupati alla dipendenza di altri in qualità di istitutori, precettori, insegnanti e simili, semprechè, in tutti i casi esposti, lo stipendio mensile che essi ricevono dal datore di lavoro non superi le lire 350, previste dall'articolo 2 del relativo Decreto ».

II. La Circolare dichiara inoltre « semplice il caso di Sacerdoti *impiegati* negli uffici ecclesiastici (Congregazioni, Tribunali ecclesiastici, Uffici di Curia, Curie Vescovili, Seminari, ecc.) » ; nel senso che « essi assumono il vero carattere di impiegati di cui seguono le norme per la assicurazione ».

Lasciamo subito da parte le Congregazioni, se con questo termine si son volute indicare le Congregazioni Romane, nelle quali il datore di lavoro è la Santa Sede che non può esser soggetta a leggi consimili dello Stato italiano. Ma anche per gli impiegati delle Curie diocesane e i professori di Seminario, l'estensione dell'obbligo di assicurazione ci sembra arbitraria. Lo è certamente in quei casi, non rari, in cui l'unica retribuzione dell'impiego o della scuola è costituito soltanto dal canonicato o beneficio simile, e negli altri, ancor più frequenti, in cui i suddetti non percepiscono un vero stipendio ai sensi dell'art. 4 del Regolamento 29 febbraio 1920 ma solo incerti di Curia o gratificazioni, che neppure possono dirsi *accessorie* ad altro stipendio inesistente nel caso.

Ma anche dato che si tratti di un vero stipendio ben distinto dai proventi di ministro del culto e da quelli del beneficio, va pur considerato che la costituzione organica della Chiesa cattolica, anche a loro riguardo, presenta tali caratteristiche e tante garanzie da doversi almeno equiparare alle Provincie e ai Comuni e alle istituzioni pubbliche di beneficenza, che ai sensi dell'art. 2 n. 4 della legge stessa 21 aprile 1919 ne sono esenti.

III. Riguardo ai Religiosi la Circolare omette del pari distinzioni necessarie. È invero indiscutibile che la legge 21 aprile 1919, n. 603 nella sua parola e nel suo spirito presuppone per la obbligatorietà della assicurazione l'esistenza di un contratto di lavoro il quale abbia un carattere di relativa stabilità ed assorbisca una parte considerevole dell'attività del datore di opera. Non si vede dunque come possa dirsi semplicemente che « i religiosi occupati in lavori nella loro Congregazione son soggetti all'assicurazione ». Al contrario ne vanno certamente esclusi tutti i religiosi che lavorano nelle Comunità, poichè anche in tal caso non vi è contratto di lavoro, ma prestazione di opera in associazione, in vita comune, *ad instar* dei componenti di una famiglia naturale. Quanto poi a quelli che prestano la loro opera presso *isti-*

tuti di beneficenza (ospedali, orfanotrofi ecc.) dovranno esser assicurati, se prestano la loro opera con una certa *stabilità*, non certo quando la prestano occasionalmente per qualche giorno, come avviene per esempio per la assistenza di malati a domicilio. E anche in quel caso, l'obbligo della assicurazione ricade su l'istituto di beneficenza, non già sulla Congregazione religiosa, salvo l'obbligo del concorso da parte di colui che presta l'opera sua.

IV. Bisogna pur rilevare a tale proposito una non lieve inesattezza della Circolare che ove osserva che in « alcuni casi la retribuzione del lavoro prestato da Religiosi d'ambo i sessi non va a beneficio di questi ma dell'Associazione alla quale appartengono ». Invece appunto in questi casi non si costituisce alcun *rapporto di dipendenza* fra la persona che fruisce dell'opera prestata e colui che la presta. La retribuzione in tali casi si deve intendere direttamente corrisposta all'Associazione Religiosa: è questa che sceglie e tiene alle sue dipendenze il personale adatto, e lo mantiene – e deve tenerlo *assicurato* nei limiti di retribuzione indicati dalla legge e colle norme da questa fissate. La Suora infermiera non è retribuita dalla famiglia del malato, nè da essa *dipende*, ma dall'Associazione cui la Suora stessa appartiene. La famiglia dell'assistito retribuisce l'Associazione religiosa: la Suora potrà essere soltanto, in alcuni casi, la *manuale trasmettitrice* del compenso dalla famiglia *assistita* all'Associazione *assistente*.

È una distinzione di rapporti che per quanto possa apparire superflua si può rendere invece in pratica necessaria in moltissimi casi.

A questo proposito gioverà ancora tener presente un'altra risoluzione comunicata alla stampa nello scorso mese d'ottobre, come la leggiamo nell'*Osservatore Romano*:

« Il Ministero del lavoro ed il Comitato Esecutivo della Cassa Nazionale per le assicurazioni sociali hanno risoluto l'importante questione dell'assicurazione delle Suore e dei Cappellani che prestano servizio negli Ospedali o in altri istituti.

« Il Ministero ha stabilito che le comunità religiose, le quali eserciscono *direttamente* case di salute, ospedali, istituti di educazione e simili, o che assumono *in appalto* servizi da prestare in tali istituti, sono obbligate ad assicurare le suore da esse occupate nei detti istituti o servizi.

« Le comunità religiose si trovano, infatti, nella stessa condizione di qualsiasi altra associazione laica che esercisca una casa di salute, un ospedale, un istituto di educazione, e simili istituti, o che assumono in appalto servizi di cui i detti istituti abbiano necessità per il loro funzionamento. E come esercenti e come appaltatrici le comunità religiose devono quindi essere tenute ad assicurare il personale occupato nei lavori inerenti all'esercizio o all'appalto predetto, sia quel personale laico o religioso.

« Le comunità religiose hanno pure l'obbligo dell'assicurazione come datrici di lavoro, nei riguardi delle suore che forniscono a istituti ospitalieri o a privati per l'assistenza giornaliera o notturna a persone inferme, quando abbiano la libera designazione delle suore da mandare ogni giorno per tali servizi.

« Gli istituti hanno invece l'obbligo come datori di lavoro, di assicurare le suore assunte individualmente in servizio *con carattere di relativa stabilità*.

« La retribuzione da assumere a base per la determinazione del contributo d'assicurazione, deve essere quella fissata nella tabella di salari medî per le persone addette a servizi privati, ovvero in altre apposite tabelle formate dagli Istituti di previdenza sociale a norma del decreto-legge e del regolamento sulle assicurazioni contro la invalidità e vecchiaia.

« Le stesse norme in massima debbono valere per le comunità religiose maschili, nei riguardi delle persone ad esse appartenenti, se queste prestano l'opera loro come infermieri, istitutori o cappellani, presso altri istituti o presso privati ».

Nel portare a conoscenza dei lettori questi documenti e questi rilievi, ripetiamo che non abbiamo altro intento che dî trattare dal punto di vista dottrinale questo argomento su cui si è volta l'attenzione di molti nostri lettori. Quanto all'attuazione pratica, occorrerà attenersi in tutto alle istruzioni che l'autorità ecclesiastica non avrà mancato di dare nell'intento di evitare da una parte un inutile depauperamento delle già stremate finanze degli enti ecclesiastici e dall'altra di non ostacolare il lodevole intento di saggia previdenza sociale che la legge si è proposta.

QUESITI MINORI

17. - Quando *intra Missam* il celebrante predica dall'altare, non sarebbe preferibile che si togliesse il manipolo, per non rendersi ridicolo nei movimenti inevitabili nel gestire?

R. Nihil innovandum: nè del resto sono prescritte in tale predicazione codeste gesticolazioni esagerate.

18. - In seguito alle variazioni apportate alle Rubriche del Messale si domanda, quale delle due Messe conventuali che si celebrano in alcuni giorni dell'anno, devesi applicare *pro benefactoribus*: la prima che ha relazione con l'ufficiatura del dì e che si dice dopo Terza fuori del coro, oppure la seconda, dopo Nona, in coro e con l'assistenza dei Corali?

R. Supposto, ben s'intende, che non vi sia obbligo di applicarle entrambe, sembra ovvio rispondere che è più conveniente applicare quella che si celebra in coro: ma una giusta causa potrà far decidere altrimenti: dire che la Messa corale, nel caso, non abbia relazione con l'ufficiatura, non è del tutto esatto; e ciò basterà perchè lo sia soltanto nella parte compendiata.

19. - Quale culto pubblico si può rendere a una minuscola reliquia: *a*) del sepolcro della B. V. M.; *b*) della colonna della flagellazione di N. S.; *c*) del velo in cui furono involte le ossa di s. Lorenzo diac. mart.; *e*) del sepolcro di s. Francesco Saverio?

La risposta particolareggiata sarebbe troppo lunga e superflua per il più dei lettori: consigliamo semplicemente di consultare il Cod. l. III, p. III. tit. VI; il Conc. Trid., sess. XXV, *de invoc. et vener. SS.*; il decr. gen., S. R. C., n. 2647.

20. – Si può fare la Comunione fuori della balaustra dell'altare, cioè in mezzo della chiesa, senza portare l'ombrellino?

R. Nel caso che contempla il decreto della S. R. C. n. 3086, II niente di esplicito trovasi in proposito nè a favore nè in contrario: l'unica condizione che si mette è di apporvi almeno due candelabri con ceri, da accendersi mentre si distribuisce la s. Comunione. Cfr. anche il Cod. can. 868.

21. – Nella festa del titolare di una chiesa non parrocchiale, esente dalla giurisdizione dell'Ordinario, si suol fare la processione *extra ecclesiam*. A norma del can. 462, 7°, deve farla il rettore della chiesa, o il parroco nel cui territorio trovasi la detta chiesa esente?

R. Il can. 462, 7° nulla ha che vedere il caso. Invece, trattandosi di chiesa esente, importa osservare che per tenere processioni *extra ecclesiam* occorre la licenza dell'Ordinario, come per i Religiosi esenti. Avutasi tale licenza il parroco del territorio non potrà vantare alcun diritto in contrario.

BREVI RISPOSTE

28. – Quando la festa di s. Giuseppe cade in una domenica di quaresima, si può sempre parare solennemente l'altare purchè senza fiori, ed esporre i busti dei Santi con le Reliquie, sebbene le Messe siano *de tempore* e l'ufficiatura di s. Giuseppe si celebri il giorno seguente: rimane infatti la *festività* del Santo in quella Domenica.

29. – Le funzioni della Settimana santa (eccetto la benedizione del fonte) si possono benissimo celebrare nella chiesa di un istituto di Suore, *iuris pontificii et clausurae episcopalis,* che raccoglie ragazze traviate (S. R. C., n. 3608 I, 3366, 3390), non essendo tali funzioni *de iure paroeciali* (S. R. C., n. 2123, VII).

30. – Nelle feste solenni in cui è proibito il funerale non si può nemmeno suonare le campane a morto (S. R. C., n. 3570, 3946).

31. – L'uso per cui i sacerdoti non beneficiati sogliono recitare le ore canoniche durante le Messe cantate che si dicono in comune a devozione dei fedeli in suffragio di defunti nei momenti in cui non si canta, ci sembra da eliminarsi, poichè in tal modo non si attende devotamente nè alla Messa nè all'ufficio.

32. – Non deve tollerarsi il costume invalso in alcune parti, in cui, per una pretesa necessità, in certe funzioni sacre, come la benedizione col SS.mo, la Messa cantata senza ministri, l'assoluzione al tumolo, non assiste che il sagrestano in veste secolaresca. Possibile che la necessità sia giunta a tal colmo di non avere disponibile una sottana pur volgare e una cotta?!

33. – Volendosi cantare o recitare l'assoluzione *pro defunctis* dopo una Messa non *in nigris*, non può il Celebrante, finito l'ultimo Evangelo, deporre il Calice su la credenza, togliersi pianeta, stola e manipolo mentre il sagrestano distende al suolo lo strato nero, assumendo invece la stola nera: ostano i decreti S. R. C., 3789 VII, 4183, 4215.

34. – Nell'assoluzione dei defunti recitata e cantata senza ministro, quando si voglia omettere l'incensazione, è meglio non prendere il piviale.

35. – Dopo il prescritto del Codice, can. 795, 5°: « Confirmandum in ipso confirmationis actu per se vel procuratorem patrinus physice tangat », non è più neces-

saria l'osservanza della prescrizione contenuta nell'*Instructio pro simplici sacerdote sacramentum Confirmationis administrante* nell'Appendice del Rituale, per cui « moneat quod adulti ponant *pedem suum super pedem dexterum* patrini sui »; o neppure dell'altra « confirmandi per Patrinum.... *flexis genibus* praesentati » : queste e altre simili determinazioni storiche sono ormai obliterate dall'uso.

36. – Nelle funzioni della Candelora, Ceneri, Palme ecc. per mancanza d'inservienti non si può tralasciare alcunchè almeno di quanto è prescritto nel *Memoriale Rituum* di Benedetto XIII recentemente riveduto: esso si usa *di diritto* nelle chiese parrocchiali, *per indulto* della S. R. C. nelle altre.

CRONACA ECCLESIASTICA

Il XXVI Congresso Eucaristico internazionale si è svolto in Roma dal 24 al 28 maggio con mirabile solennità, di cui tutta la stampa si è resa ragione. Il S. Padre stesso lo inaugurò nel Cortile del Belvedere del Palazzo Vaticano con uno splendido discorso sul tema dell'allontanamento attuale della società da Cristo e del suo ritorno a Lui nella santa Eucaristia, il quale auspicato ritorno dev'esser la base più sicura di quell'opera di pace che è nel desiderio di tutti, essendo proprio l'Eucaristia il vincolo della fraternità: chiuse con una commossa perorazione invocando appunto Maria SS. Ausiliatrice di cui ricorreva la festa, a corroborare gli sforzi di tutti per la pacificazione. La domenica successiva si svolse in S. Pietro il maestoso rito del Pontificale Papale. Degli atti e dei voti del Congresso daremo più sicura notizia quando potremo attingerla alla pubblicazione ufficiale tuttora in corso.

Il III Centenario della S. C. di Propaganda Fide. — Precedute da un Congresso dell'Unione Missionaria del Clero, nei giorni 1, 2 e 3, si iniziarono le solenni manifestazioni per questa ricorrenza, di cui il senso e l'importanza non possono meglio commentarsi che riportando la parola stessa del S. Padre nella stupenda omelia da Lui quasi improvvisata nel caso della Messa Pontificale di Pentecoste, celebrata con tutto lo splendore del rito pure in S. Pietro. Di tale omelia gli stessi *Acta Ap. Sedis* recano il seguente resoconto stenografico:

« *Accipietis virtutem supervenientis Spiritus Sancti in vos et eritis mihi testes usque ad ultimum terrae* (1). *In omnem terram exivit sonus eorum et in fines orbis terrae verba eorum* (2).

« Sempre bella, sempre grande è la solennità della Pentecoste accanto a quelle del Natale del Signore e della Pasqua di Resurrezione. In queste l'inizio dell'opera di redenzione ed il suo compimento nella persona del divin Redentore; nella Pentecoste, l'inizio dell'applicazione della redenzione stessa a tutto il mondo, a tutti i popoli, a tutti gli uomini. Uscivano gli Apostoli dal cenacolo e, guidati da Pietro, di là portavano al mondo l'annuncio grande

(1) *Act.*, I, 8.
(2) *Ad Rom.*, X, 18.

della buona novella, obbedendo al cenno divino: *Euntes docete omnes gentes: praedicate Evangelium omni creaturae* (1). Uscivano e fiduciosi insegnavano, evangelizzavano il mondo. A loro, ai loro immediati successori ed a quelli che andarono appresso per il solco da loro tracciato, il mondo classico si apriva ed era pervaso dalla verità evangelica. Dopo il mondo antico, il mondo medioevale e poi ancora il mondo moderno fino ai nostri giorni. E la Croce dal Golgota passa al Labaro e dal Labaro alla cupola gloriosa che qui ci aduna intorno al sepolcro del Principe degli Apostoli.

« Ma la Pentecoste odierna è bella di particolare bellezza, grande di particolare grandezza; è un centenario, il terzo centenario di un'altra Pentecoste, anch'essa mirabile e veramente divina. Il cenacolo della nuova Pentecoste fu qui in Roma. Al posto di Pietro era un tardo suo successore, Gregorio XV; al posto degli Apostoli e degli uomini apostolici era una pleiade di anime grandi e sante, il P. Domenico di Gesù e Maria, il P. Girolamo da Narni, il B. Giovanni Leonardi da Lucca, il Prelato Vives, e molti, molti altri. Il gennaio 1622 vede e saluta gli inizi della Congregazione *de Propaganda Fide*. La Bolla *Inscrutabili*, del 22 giugno dello stesso anno, è la prima di quel *Bullarium Congregationis de Propaganda Fide*, che sarà il libro d'oro, i meravigliosi annali della nuova Congregazione, la tarda ma vera, splendida continuazione degli *Actus Apostolorum*. Che è dunque avvenuto? perchè? con quali conseguenze?

« Il fatale andare, il dissolversi e corrompersi dell'elemento umano che quaggiù accompagna il divino, le negligente, le sonnolenze degli amici del bene, la perfida audacia dei fautori del male, i mali esempi in alto e la facile imitazione in basso, il ritorno al paganesimo nel costume pubblico e privato, avevano nel secolo decimosesto scatenata in Europa la terribile bufera della riforma che doveva strappare dal cuore della Chiesa tanti popoli.

« Ma Iddio, sollecito anzitutto dell'onore della sua Sposa, la Chiesa, volendo mostrare che non era abbreviata la sua mano salvifica, che non erano esauriti nella sua Chiesa i tesori della verità e della santità, del secolo della riforma fa il secolo del Concilio di Trento, il secolo del rifiorire degli antichi Ordini monastici, il secolo del pullulare di innumerevoli nuove famiglie religiose, il secolo d'oro della santità, il secolo di sant' Ignazio, di san Carlo Borromeo, di san Filippo Neri, di san Francesco Saverio e di santa Teresa. Questo ha fatto Iddio. Ed altro ancora; chè per consolare e compensare la Sposa sua della perdita di tanti popoli, ispirò la creazione della Congregazione *de Propaganda Fide*.

« Semplice e grande nelle sue linee fondamentali, la Sacra Congregazione *de Propaganda Fide* non fu un'improvvisazione, ma bensì il maturo frutto di quella esperienza di apostolato che aveva condotto la Chiesa alla conquista del mondo, dai primi secoli dell'evangelizzazione fino a quel giorno. La Congregazione *de Propaganda* chiamava a raccolta, coordinava, disciplinava e rendeva con ciò stesso più efficaci quante erano forze vive per la difesa e per le conquiste della fede contro l'avanzare minaccioso della riforma: difesa che arrestasse e preservasse contro di questa i tesori della vita cristiana; conquista

(1) Marc., XV, 16.

che avanzasse per portare ovunque la luce del Vangelo, la santità della legge, e per procurare nuovi figli alla Chiesa. Magnifica schiera che su due fronti combatte! Da una parte Fedele da Sigmaringa e mille altri che lo seguono e che difendono la verità della fede cattolica di fronte agli errori della riforma; dall'altra Francesco Saverio e, si può ben dire, milioni di apostoli novelli venuti da ogni nazione per portare in ogni angolo della terra la luce del Vangelo di Gesù Cristo. Ed insieme alla luce del Vangelo essi portano dovunque anche gli inizii primi della vera civiltà.

« Da questa trisecolare altezza, alla quale ci condusse la mano di Dio, si offre agli occhi nostri uno spettacolo di meravigliosa grandiosità e bellezza. Sono milioni di confessori che sacrificarono la vita loro nell'apostolato, confermandolo con gli esempi della loro virtù. Sono migliaia di martiri caduti nel solco stesso irrorato dal loro sangue, che dànno alla verità divina la testimonianza più solenne che si possa dare, la testimonianza del sangue. Sono innumerevoli religiosi che portano in mezzo alle barbare gente i gigli e le spine della loro vita a Dio consacrata. Sono migliaia e migliaia di vergini a Dio votate, che vanno seguendo i missionari per concorrere anche esse alla diffusione della luce del Vangelo fino agli ultimi confini della terra.

« Ed insieme, sono milioni di anime strappate alle tenebre dell'errore, alle aberrazioni della barbarie. Sono milioni di anime nelle quali torna a risplendere l'immagine di Dio ch'era quasi scancellata. Sono milioni di anime per le quali il cuore del Redentore non deve più dolersi, perchè per esse non è perduto il frutto della redenzione.

« Di tutta questa grande opera è oggi degna rievocazione il terzo centenario di Propaganda Fide e ad essa si volge commosso il Nostro cuore nel gaudio della riconoscenza verso Dio e verso i generosi che furono strumenti della sua infinita bontà. È per questo che oggi tutto il mondo, insieme a Noi, leva a Dio il suo pensiero di gratitudine e di ammirazione e per tutta la Chiesa s'innalza fino al trono di Dio Redentore l'inno della gloria e del ringraziamento.

« Per ben misurare gli effetti ed avere il giusto rilievo delle cose, bisogna guadagnare certi punti di vista e raggiungere certe distanze. Dio ci ha posto in queste condizioni. Oggi le cifre delle statistiche mondiali hanno la loro eloquenza ed a questa eloquenza il Nostro cuore esulta, il Nostro spirito si dilata, perchè lo spettacolo che per essa si contempla è grande e veramente divino.

« Ma se la nostra riconoscenza verso Dio e verso tutti i generosi che furono e sono strumento delle sue grazie non ha limite, lo ha purtroppo la nostra gioia. Venerabili fratelli e figli dilettissimi, molto si è fatto, molto si è ottenuto, molte anime si sono salvate, molta gloria si è data a Dio. Ma quante non sono le anime che ancora si perdono, quante non sono quelle per le quali ancora invano è sparso il Sangue del Redentore? Sono masse profonde di popoli, tanto profonde quanto il continente nero, quanto le immense regioni dell'India e della Cina; sono queste masse che aspettano ancora la parola della salute. I missionari di Propaganda, le loro guide, i Vescovi, i loro coadiutori, i catechisti, i religiosi, le vergini missionarie sacre a Dio, tutta la milizia santa di Dio è là, davanti a queste masse; ma il numero degli

operai è insufficiente e mancano i mezzi all'opera. Pensate! Essi sono là sicuri della vittoria, pronti a dare per essa la vita; ma le armi mancano, mancano le munizioni. E la schiera magnifica è costretta ad arrestarsi; e frattanto altri accorrono sul campo: e non sono gli araldi della cattolica verità. È uno spettacolo angoscioso. È questa l'angoscia che tormentava il cuore del Nostro Predecessore e Padre in Cristo e volgeva il suo spirito alle opere missionarie, chiamando tutto il mondo in aiuto di queste istituzioni divinamente benefiche e promettendo che sarebbe venuto qui oggi, e che da questo stesso luogo avrebbe rivolto la parola al mondo intero per chiamare ogni cuore cristiano in aiuto delle sante missioni.

« Venerabili fratelli e figli dilettissimi, è anche in nome di così venerato Padre Nostro e vostro che a voi Ci rivolgiamo e da questa vedetta apostolica lanciamo il grido di raccolta a tutto il mondo cattolico. La splendida visione dell'apostolato cristiano, Ci fa oggi più che mai sentire di essere, per quanto indegnamente, il Vicario di Gesù Cristo che diede il Sangue suo per le anime; oggi più che mai profondo sentiamo il palpito della paternità universale alla quale Iddio ci chiama. Così ascolti il mondo la Nostra chiamata e tutti vengano in soccorso delle anime che Cristo ha redente e che ancora vanno perdute nell'errore e nella barbarie. Nessuno sarà così angusto di cuore da non lasciarsi attrarre dalle magnifiche promesse di questo momento solenne: la partecipazione ai più alti meriti cui possa l'uomo aspirare, i meriti di un'immensa opera di apostolato divino, i meriti di tanti martiri della verità e della carità, i meriti di una beneficenza della quale Iddio stesso non potrebbe fare la maggiore, perchè è la beneficenza della fede e della salute nel Sangue del Redentore. Nessuno sia che lasci passare invano il momento solenne di tante speranze per una più grande diffusione della grazia riparatrice. Che anche un'anima sola si perda per la nostra tardanza, per la nostra mancanza di generosità; che anche un solo missionario debba arrestarsi perchè gli vengano meno quei mezzi che noi potremmo avergli ricusati, è un'alta responsabilità alla quale non abbiamo forse troppo frequentemente pensato nel corso della vita nostra.

« Quanti qui siamo, in più o meno larga misura, abbiamo tutti goduto ogni giorno dei benefizi della redenzione. Fin dalla culla il segno della fede ha illuminato i giorni della nostra vita. Fino dai primi anni ci fu dato assiderci alla Mensa divina e partecipare al celeste banchetto. Quante volte, nei momenti di calma, abbiamo pensato, con pensiero fatto di meditazione e di ringraziamento, a questi benefizi ricevuti dalle mani di Dio? E quale è stata la conseguenza di queste riflessioni? Andremo forse al tribunale di Dio senza aver ringraziato il Signore e corrisposto ai benefizi che con tanta larghezza ci ha dato? Noi ci sentiamo debitori a Dio immensamente più che tutti gli altri; ma anche l'ultimo dei fedeli può e deve ripetersi: *Quid retribuam Domino pro omnibus quae retribuit mihi?* Che cosa posso offrire al Signore in corrispondenza delle grazie ricevute? Ecco l'occasione, propizia come nessun'altra. Per la fede che abbiamo ricevuto da Dio, cooperiamo a dare la fede ad altre anime. Per i tesori di grazie di cui Dio ci ha colmati, cooperiamo con tutte le forze a portare questi tesori più lontano che sia possibile, al più grande numero di creature del buon Dio.

« Ecco quello che oggi domanda a voi, a tutti i figli suoi il Vicario di Gesù Cristo. Ecco perchè Egli non esita da questa altezza a stendere la mano a tutti, a domandare a tutti aiuto, soccorso, contributo.

« Interprete di riconoscenza, incitatrice di generosità, discenda ora su voi, o venerabili fratelli e figli Nostri dilettissimi e su quanti altri sono figli Nostri lontani, la benedizione apostolica. Scenda sopra i confessori della fede che in quest'ora stanno combattendo le battaglie della verità e del bene sulle frontiere dell'errore e della barbarie. Scenda su quanti tendono ad essi soccorritrice la mano. Scenda sulle elette religiose che dai silenzi del chiostro si sono gettate animose nella lotta santa. Scenda sugli inizi del clero indigeno nel quale è riposta tanta Nostra speranza. Scenda su tutti quelli che generosamente prestano soccorso all'opera santa della Propagazione della Fede, che, proprio in questo momento, in questa solennità trisecolare, con gesto magnanimo – veramente degno di *primogeniti* fedeli e generosi – è venuta a schierarsi più presso alla Sede Apostolica ed a mettersi a portata di mano del Vicario di Gesù Cristo per offrirgli sempre più largo e più pronto il contributo prezioso. Scenda su quell'ineffabile Opera della Santa Infanzia, che tanti gigli eletti ha portato e vien portando all'Agnello divino. Scenda su tutte le opere che vengono e verranno in aiuto alla provvidenziale Congregazione di Propaganda e specialmente sull'Unione Missionaria del Clero che si va diffondendo con tanto frutto. E che lo spirito missionario si accenda oggi nel cuore di tutti i sacerdoti ed infiammi tutti i fedeli e li guadagni all'opera santa e divina.

« E la Nostra benedizione, fatta preghiera, risalga al trono di Dio e vi ripeta la supplica che proprio in questi giorni lo Spirito divino metteva sulle labbra e nel cuore della sua Chiesa: *Ut omnes errantes ad unitatem Ecclesiae revocare et infideles universos ad Evangelii lumen perducere digneris: Te rogamus, audi nos!* ».

Necrologio. — Domenica 25 giugno mancò ai vivi in età di 59 anni, l'E.mo Card. ***Teodoro Valfrè di Bonzo,*** Prefetto della Sacra Congregazione dei Religiosi. Creato Cardinale, come dicemmo, riportando un breve cenno biografico nel vol. XXXII, p. 34, nel Concistoro del 15 dicembre 1919, svolse un'opera silenziosa non solo di grande attività nei dicasteri Romani, ma ancora di proficua carità. Gli Ordini e Istituti Religiosi perdono in lui più che un altissimo superiore un Protettore e Padre premurosissimo: la Sacra Congregazione una mente direttiva lucida e vasta, come mostrano le disposizioni e risoluzioni fattesi sì frequenti durante la sua breve Prefettura. Abbia ora nel riposo di Dio il premio del prezioso lavoro spiegato a pro della Chiesa!

Sono pure defunti: 28 marzo Monsig. ***Michele Napotnik,*** Vesc. di Lavant; 4 aprile Monsig. ***Michele di Jorio,*** già Vesc. di Castellammare di Stabia; 19 maggio Monsig. ***Eulogio Greg. Gillow,*** Vesc. di Antequera (Messico); 12 giugno Monsig. ***Domenico Bianconi,*** Vesc. di Ferentino.

RECENSIONI

BERAZA BLASIUS S. I., *Tractatus de Deo Creante.* Bilbao, Eléxpuru, 1921. In-8° max., di p. XX-774.

Anche esteriormente questo poderoso volume si annunzia come una delle più imponenti opere scritte sul gravissimo tema; la mole delle pagine, la scientifica distribuzione dei caratteri, il nitido risalto della stampa su la carta magnifica gli danno anzi per questo rispetto il primato. Ma allo studio del libro la rivelazione dei suoi pregi si fa sempre più piena e conquidente: le fonti cui l'Autore attinge meravigliano non solo per la copia, ma ancora pel metodo veramente scientifico della loro sistemazione e cernita: l'indice bibliografico premesso (pp. VIII-XX) è in proposito veramente un modello. La trattazione del difficile argomento, diviso dall'A. in tre parti (mondo, angeli, uomo), in ciascuna delle quali s'addensano molteplici le difficoltà desunte non solo dalle scienze sacre (esegesi, patristica, controversistica), ma ancora dalle profane più disparate, procede sempre ampia, esauriente e insieme spedita. Il pensiero dell'A. in proposito è con ottimo metodo fatto risaltare in copiose tesi (10 sul cosmo, 11 su gli angeli, 12 su l'uomo; 9 sulla provvidenza) esposte e difese con rigor di metodo scolastico. È facile anche da ciò intravvedere che questa opera deve essere costata all'A. una mole immensa di lavoro e di studio, ma è anche riuscito una preziosa miniera di sicura e profonda dottrina, di cui non solo gli alunni ma anche i professori e gli studiosi beneficieranno largamente.

GORLA CARLO, *I doveri fondamentali del Sacerdote.* Milano, Ghirlanda 1921. Leg. in tela L. 6,50.

Siamo in ritardo con l'annunzio di questo pregevole opuscolo: annunzio doverosissimo per noi che sentiamo come un vivo obbligo quello di segnalare le pubblicazioni più salutari pel nostro Clero. Ma il ritardo devesi però solo al desiderio che ci venne spontaneo nel cuore, appena ebbimo in mano l'opuscolo, di farne la più intima esperienza per noi stessi, assaporandone con la meditazione più che con la lettura i frutti; e anche di far gustare la medesima esperienza a persone più autorevoli di noi per lunga pratica di direzione d'anime. Siamo lieti di dire che il nostro concorde pensiero è che veramente questo opuscolo è tutto d'oro, e dovrebbe convertirsi in succo e sangue da ogni sacerdote. Alla prima parte che riproduce quel bello studio su la meditazione di cui rendemmo già conto (p. 329 del 1915), seguono due altri mirabili studi su lo spirito di sacrificio e su lo zelo pastorale, scritti con grande dottrina e unzione e con eloquenza che non solo persuade ma che commuove potentemente l'animo. Contributi come questi giovano certamente in alto grado alla solida formazione spirituale del *sacerdos alter Christus.*

GASPARRI P. OTTAVIO, Proc. Gen. dei Sac. del S. Cuore. — *Vademecum* ossia *Guida pratica, dei Direttori, Assistenti e Professori di Seminari e Istituti di educazione.* — In-16° di pag. 60, lire 2.

L'A. ha voluto in queste pagine dare alcune norme utili ai Rettori, Assistenti, Professori e comunque aventi carica nel grave ed importante compito della formazione degli ecclesiastici e della educazione della gioventù cattolica. Egli si è ispirato sopratutto alla esperienza che ha acquistato negli anni di ministero consacrati a vantaggio dei giovani ed alle disposizioni e regolamenti emanati dalla S. Congregazione degli studi. In breve ha raccolto molte e ottime cose, presentandole egregiamente.

Toso dott. Alberto, *Ius Pontificium*, Ephemeris iuridica: editur tertio quoque mense. Accidunt ad Codicem Commentaria. Roma, Abbazia di S. Gregorio al Celio (47).

Abbiamo più volte lodata l'intrapresa del can. Toso destinata a dare agli studiosi un commento perpetuo del Codice. Ora apprendiamo con piacere che l'A., nell'intento di corredarla del continuo apporto della interpretazione autentica e giudiziaria e dei contributi della migliore dottrina, l'ha trasformata in periodico trimestrale, di cui ci è pervenuto testè un lodevolissimo saggio. Anzi in questi giorni esso è stato onorato di questa lettera della Segreteria di Stato di Sua Santità, data il 12 giugno all'Autore:

« Mi torna ben gradito significarle che l'Augusto Pontefice si è degnato accogliere con paterna benevolenza il devoto omaggio che V. S. Ill.ma ha voluto umiliare ai piedi del Suo Trono, offrendogli i fascicoli pubblicati in questi primi due anni dacchè Ella con diligenza ed amore attende a dar vita alla Rivista *Jus Pontificium*.

Grato di tale omaggio il Santo Padre gliene porge vivi ringraziamenti, e, mentre si augura che la di Lei opportuna pubblicazione sia per riuscire di non poca utilità così agli studiosi del Diritto Canonico come ancora a quanti bramano una maggiore e più perfetta conoscenza delle leggi della Chiesa, imparte di cuore a V. S. e a quanti La coadiuvano nella lodevole opera l'implorata apostolica benedizione, auspicio di eletti favori celesti e pegno della Sua paterna benevolenza.

« Io, poi, profitto volentieri dell'incontro per raffermarmi con sensi di sincera stima

« Di V. S. Ill.ma aff.mo per servirla

« P. Card. Gasparri ».

Missiones Catholicae cura S. Congregationis de Propaganda Fide descriptae anno 1922. Un vol. in-8° picc. di p. XLVIII + 553. L. 10.

Il III Centenario della Sacra Congregazione di Propaganda Fide. Un volume in-4°, riccamente illustrato L. 5. (Si vendono entrambe a beneficio delle Missioni, presso la Segreteria della stessa S. Congregazione, Roma, piazza di Spagna, pal. proprio).

Sono due pubblicazioni ufficiali: la prima sorpassa di molto, pel suo interesse, l'opportunità del momento, offrendoci in forma autentica, non dissimile da quella dell'*Annuario Pontificio*, lo stato attuale di tutta l'opera di evangelizzazione cattolica. Un breve proemio (XXXII-XLVIII) ci dà i dati storici e personali dell'organo centrale, che è la stessa S. C.; mentre il corpo del libro, *Territoria Ecclesiastica*, enumera in ordinata distribuzione geografica tutte le Delegazioni, Vicariati, Prefetture Apostoliche, Missioni, esibendo nella più ampia forma i dati informativi e statistici di ciascuna. Chi ha presente l'edizione anteriore di questo *Status*, pubblicata nel 1907, può dedurre dal confronto utilissimo, materia a illustrare l'incremento dell'opera sacra affidata alla Propaganda.

La seconda pubblicazione amplia in forma attraentissima il proemio della prima: fa la storia della Congregazione; dà saggi edificanti e ameni dei luoghi e dell'opera delle Missioni, fa un interessante bilancio del lavoro compiuto e da compiere; espone la forma e il metodo della collaborazione richiesta a tutti. Può considerarsi, in una parola, il miglior commento pratico alla omelia del S. Padre che abbiamo riportata sopra, e gioverà senza dubbio a infondere un po' di fuoco, un po' di slancio, a favore di tanti e tanti infelici nostri fratelli, che attendono.

Ogni nostra raccomandazione risulta superflua.

Imprimatur: Fr. Albertus Lepidi O. P., S. P. Ap. Magister.
Imprimatur: ✝ Joseph Palica, Archiep. Philippen., *Vicesgerens.*

Antonio Gentili, *Gerente responsabile.*

Roma, Tipografia del Senato del dott. Giovanni Bardi - Via della Dogana Vecchia 27.